

Pubblicato il 06/03/2018

N. 00550/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'economia delle finanze e Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 24 gennaio 2017, trasmesso con nota prot. n. 5233/2017, conosciuto in data 31 gennaio 2017, con cui il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Sicilia ha revocato l'autorizzazione all'utilizzo del servizio Entratel, che era stata rilasciata il 6 settembre 1999, e ha imposto l'invio, entro 30 giorni, di tutte le dichiarazioni per le quali era stato assunto tale impegno;

- dell'ulteriore provvedimento del 24 gennaio 2017, trasmesso con nota prot. 5235/2017, conosciuto in data 31 gennaio 2017, con cui il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Sicilia ha disposto la cancellazione dall'elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate della Sicilia del 19 maggio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia;

Visto il decreto presidenziale n. 220 del 22 febbraio 2017;

Vista l’ordinanza cautelare n. 358 del 24 marzo 2017;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 875 del 13 giugno 2017

Vista l’ordinanza cautelare n. 930 del 7 luglio 2017;

Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 14 febbraio 2017 e depositato il giorno 21 successivo, il signor -OMISSIS- esponeva che l’Agenzia delle entrate lo aveva autorizzato a utilizzare il servizio “Entratel” dell’Agenzia delle entrate e a rilasciare il visto di conformità.

Successivamente, con nota del 19 luglio 2016, gli aveva chiesto chiarimenti in ordine alla mancata indicazione della condanna inflitta con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 4 dicembre 1991 nella dichiarazione resa per ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto, precisando che la stessa risultava dal certificato del casellario giudiziale.

Aveva riscontrato tale nota, rappresentando che, con ordinanza del 12 marzo 1998, il Tribunale di sorveglianza di Palermo gli aveva concesso la riabilitazione per tale condanna, la quale, comunque, non risultava nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati.

Ciononostante, con due provvedimenti del 24 gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate gli aveva revocato l’autorizzazione all’utilizzo del servizio Entratel e lo aveva cancellato dall’elenco dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità.

Tali provvedimenti erano stati motivati con riferimento: alla carenza dei requisiti di cui all'art. 8 del d.m. n. 164 del 1999, in considerazione dalla condanna inflitta con sentenza della Corte di Appello di Palermo; dell'omessa indicazione della stessa in seno alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali provvedimenti per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: dell'art. 8 del d.m. n. 164 del 1999; dell'art. 15, commi 1 e 4 sexies della l. n. 55 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: dell'ingiustizia manifesta; della violazione del principio di buona fede; del difetto d'istruttoria; del travisamento dei fatti; dell'illogicità e dell'irragionevolezza della motivazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.m. del 31 luglio 1998.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990.

Con decreto presidenziale n. 220 del 22 febbraio 2017, è stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie.

Per l'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 358 del 24 marzo 2017, è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 31 maggio 2017 e depositato il 7 giugno successivo, il ricorrente ha rappresentato che, in asserita esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 358 del 2017, l'Agenzia delle entrate aveva adottato il provvedimento del 19 maggio 2017 con cui aveva riattivato l'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e l'accesso al sistema Entratel, imponendo, però, delle consistenti limitazioni.

Ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 2 e 4 del decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998; degli artt. 8 e 21 del d.m. n. 164 del 1999. Eccesso di potere sotto i profili: della contraddittorietà intrinseca; dell'ingiustizia grave e manifesta; dell'erroneità e del travisamento dei presupposti; dello sviamento dalla causa tipica; del difetto di motivazione.

Con decreto presidenziale n. 875 del 13 giugno 2017, l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta.

Con ordinanza n. 930 del 7 luglio 2017, è stata accolta l'istanza cautelare.

In vista dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie con cui hanno insistito nei rispettivi assunti.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti con cui l'Agenzia delle entrate ha revocato al ricorrente l'autorizzazione all'utilizzo del servizio Entratel e lo ha cancellato dall'elenco dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità.

Tali provvedimenti sono stati motivati con riferimento alla circostanza che aveva subito una condanna e non l'aveva indicata in seno alla dichiarazione sostitutiva delle certificazioni resa ai fini dell'autorizzazione al rilascio del predetto visto.

Preliminarmente va rilevato che con l'atto del 19 maggio 2017, oggetto dei motivi aggiunti, l'Agenzia delle entrate non ha ottemperato all'ordine di riesame impartito con l'ordinanza n. 358 del 2017, in quanto si è limitata a sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Ne deriva che la sua adozione non ha fatto venire meno l'interesse all'annullamento delle determinazioni oggetto del ricorso introduttivo, la verifica della cui legittimità costituisce, pertanto, il tema del presente giudizio.

Ciò premesso, va esaminato il primo motivo con cui si contesta il difetto dei presupposti e la carenza della motivazione, in quanto la condanna, oltre a essere risalente nel tempo, era stata oggetto di riabilitazione e non figurava nel casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati.

La doglianza è fondata.

Invero, l'art. 8 del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa, tra gli altri, dai professionisti, dispone che questi non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. n. 55 del 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 16 del 18 gennaio 1992.

L'art. 15, che disciplinava le cause d'incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), del d.lgs.vo n. 235 del 31 dicembre 2012 (c.d. legge Severino), che ha disciplinato la materia negli art. 7 e 10, che contengono una più ampia elencazione dei reati ostativi alla candidabilità.

Tali norme si pongono in linea di continuità con il previgente art. 15, cosicché deve ritenersi che il richiamo dell'art. 8 debba più correttamente essere fatto alle stesse (che hanno identica formulazione) e, in particolare, alla disposizione contenuta nel comma 1, lettera e), laddove si fa riferimento (con locuzione identica a quella del previgente art. 15, comma 1, lettera d)) alla sottoposizione, con sentenza definitiva, a condanne a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Conseguentemente, ad avviso del collegio, deve trovare applicazione il successivo art. 15, comma 3, il quale (riproducendo la norma di cui al comma 4 sexies del previgente art. 15 della l. n. 55 del 1990) dispone che la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

Trattasi, a ben vedere, di una norma che è il precipitato necessario dell'art. 178 c.p., laddove si dispone che la riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nella specie, non vi è nessuna norma speciale derogatoria, cosicché deve concludersi nel senso che

la condanna inflitta con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 dicembre 1991 non aveva valore ostativo alla luce dell'ordinanza di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 12 marzo 1998.

Né può ritenersi che la determinazione contestava poteva trovare giustificazione nell'omessa indicazione di tale condanna nella dichiarazione sostitutiva presentata dal ricorrente, tenuto conto della sopravvenuta estinzione degli effetti penali con conseguente mancata indicazione nel certificato del casellario richiesto dai privati.

Deve, pertanto, escludersi che vi fosse un intento di indurre in errore l'Amministrazione, cosicché da tale circostanza non possono trarsi elementi per ritenere che sia venuto meno il rapporto fiduciario.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle entrate che ha adottato le determinazioni illegittime; vanno, invece, compensate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti. Spese compensate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.